



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Prot. n. 22438 del 16 dicembre 2021

ORDINANZA N. 596 DEL 16 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Disposizione di chiusura al pubblico degli Impianti Sportivi e di chiusura anticipata, in via precauzionale, delle attività didattiche dell'Asilo Nido, della Sezione Primavera, delle Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, a decorrere dalla data del 20 dicembre 2021, e fino a nuove disposizioni.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha approvato il Decreto Legge sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

VISTE le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e l'ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata disposta la "zona gialla" per la Regione Calabria, a decorrere dal 6 dicembre 2021;

CHE si è venuti a conoscenza, in modo informale attraverso diretta comunicazione da parte di soggetti interessati, di casi di positività o contatti con positivi che riguardano anche la popolazione scolastica;

CHE gran parte degli studenti praticano attività sportiva e/o frequentano le strutture sportive che sono presenti nel territorio comunale;

VISTO l'approssimarsi dell'inizio delle vacanze scolastiche per il periodo natalizio e, quindi, la sospensione delle attività didattiche;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità che giustificano l'adozione di misure precauzionali volte a ridurre il rischio di contagio, nonché i conseguenti disagi relativi all'organizzazione della didattica;

DATO ATTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e necessità di tutela della sanità pubblica;

RICHIAMATO l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e per i motivi innanzi indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

- la chiusura precauzionale e anticipata delle attività didattiche dell'Asilo Nido, della Sezione Primavera, delle Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, **a decorrere dalla data del 20 dicembre 2021**, e fino a nuove disposizioni, al fine di garantire la sicurezza sanitaria degli alunni, dei docenti e del personale scolastico;
- la chiusura precauzionale delle Palestre e degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, precisando che gli stessi saranno fruibili esclusivamente, e senza la partecipazione di pubblico, solo per lo svolgimento di partite ufficiali dei vari campionati, ovvero di eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive, discipline sportive associate e di organismi sportivi regionali e nazionali;

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione, oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

la presente ordinanza ha effetto dalla data del 20 dicembre 2021 e trova applicazione fino a eventuali nuove disposizioni sindacali;

la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano", al Dirigente Scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore "Enzo Siciliano", alla Ditta Autolinee Scura e alla Ditta Centopercento Servizi concessionari del trasporto scolastico, alla Ditta Ce.Ri.Sa, concessionaria del servizio mensa scolastica e a tutte le Società Sportive operanti sul territorio comunale, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito a norma di legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, li 16.12.2021



Il Sindaco
Dott. Francesco Fucile